

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

ORDINANZA N° 121/2002

Il Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Rimini,

PRESO ATTO del congestionamento del porto di Rimini, con conseguente difficoltà delle operazioni di ormeggio delle unità residenti e della sproporzione esistente tra disponibilità di spazi e richiesta di ormeggi;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima operatività di tutte le banchine e spazi esistenti;

RILEVATO che la stragrande maggioranza dei diportisti abitualmente stazionanti nel porto-canale di Rimini risultano associati a sodalizi Nautici (Circolo Velico Riminese, Club Nautico e Lega Navale);

RITENUTO pertanto necessario ridisciplinare l'uso delle banchine e degli specchi acquei destinati all'ormeggio delle unità da pesca, traffico, passeggeri e da diporto, onde assicurare condizioni di sicurezza di ormeggio e di navigabilità portuale;

VISTE le proprie Ordinanze n.203/2000 – 72/2002 e 83/2002 rispettivamente in data 2/9/2000 – 28/06/02 e 15/07/02;

VISTO il Verbale n° 02/98 della Commissione Consultiva locale per la pesca marittima - seduta del 08.06.98;

VISTI gli artt.17,30,36,62,74 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt.59,62,65,71 e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1- E' approvato l'unito Regolamento degli accosti e degli ormeggi nel porto canale di Rimini, che fa parte integrante della presente Ordinanza.

Art.2 – Le Ordinanze in premessa citate sono abrogate.

Art.3 – I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti a termine degli artt.1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dell'art.39 della Legge 11/2/71, n.50 e successive modifiche.

Art.4 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Rimini, lì 27/11/2002

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giampaolo BENSAIA

PORTO CANALE DI RIMINI

REGOLAMENTO DEGLI ACCOSTI E DEGLI ORMEGGI

- ART.1 - Il presente regolamento disciplina l'ormeggio delle unità nel porto canale di Rimini, intendendosi per tale il tratto di canale compreso tra il ponte della Resistenza e l'imboccatura del porto, moli foranei compresi. Rimane esclusa dalla disciplina il tratto di canale compreso tra il ponte della Resistenza ed il ponte della ferrovia, atteso che detto tratto è stato assentito in concessione demaniale marittima al Comune di Rimini per i lavori di realizzazione delle banchine, tutt'ora in attesa di definitivo collaudo da parte del Genio Civile Opere Marittime e pertanto risultante ancora nella disponibilità delle predetta Amministrazione Comunale per il completamento dell'opera, quale area assimilata a zona di cantiere.
- ART.2 -Fermo restando, per quanto applicabili, le norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia, la disciplina degli accosti e degli ormeggi delle unità da pesca, da traffico passeggeri e da diporto, nelle acque nel porto di Rimini, è disciplinata dal presente Regolamento.
- ART. 3 -Alle unità da pesca e da traffico provenienti da altri porti è vietato fare base nel porto canale di Rimini. Eventuali istanze in deroga, aventi comunque carattere di eccezionalità, dovranno essere sottoposte con congruo anticipo alla Capitaneria di porto di Rimini, che si riserva di emanare specifici provvedimenti autorizzativi con le prescrizioni ritenute necessarie al mantenimento della sicurezza e dell'operatività in ambito portuale.
- ART. 4 -Le unità da pesca e da traffico che intendono fare scalo nel porto di Rimini dovranno fare pervenire la comunicazione prevista dall'articolo 179 del Codice della Navigazione almeno 24 ore prima del previsto arrivo. La ricezione della predetta comunicazione non costituisce ad alcun titolo accettazione della richiesta di approdo da parte dell'Autorità Marittima, che si riserva di autorizzare l'approdo subordinatamente alla disponibilità di banchine e al mantenimento delle condizioni di sicurezza ed operatività del porto canale.
- ART.5 - Dall'obbligo di cui all'articolo 4 sono esclusi :
- Le unità già facenti base nel porto di Rimini
 - Le unità da pesca iscritte nel Compartimento Marittimo di Rimini.
 - Le unità da Trasporto passeggeri facenti base nel Compartimento Marittimo di Rimini, limitatamente alle operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri. Tali unità dovranno comunque chiedere, prima dell'ingresso in porto, l'autorizzazione all'ormeggio alla Capitaneria di Porto di Rimini, tramite VHF Ch.16.
 - I natanti da diporto così come definiti dall'articolo 13 della legge 11/2/71 n°50 e successive modificazioni ed integrazioni.
- ART.6 – L'assegnazione degli ormeggi, dei relativi specchi acquei, delle unità lungo le banchine del porto canale di Rimini è così disciplinata:

A) RIVA SINISTRA (partendo dal Ponte della Resistenza)

ZONA 1 - Metri 63 dal Ponte della Resistenza al numero civico 34 della via Sinistra del Porto (in corrispondenza della scaletta di risalita dal mare incassata nella banchina)

Unità da diporto appartenenti ai soci della Lega Navale ormeggiate affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 18 mt lineari dal ciglio banchina.

ZONA 2 – Metri 146 dal numero civico 34 al numero civico 70 della via Sinistra del Porto :

Unità da diporto appartenenti ai Soci del Circolo Velico Riminese come di seguito suddivisi:

- I primi 75 metri per unità da diporto ormeggiate affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potranno impegnare uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 10 metri lineari dal ciglio banchina.
- I restanti 71 metri per unità da diporto ormeggiate affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 12 metri lineari dal ciglio banchina.

ZONA 3 – Metri 225 dal numero civico 70 della via Sinistra del Porto al numero civico 114 della via Sinistra del Porto:

Unità da pesca di piccolo, medio e grosso tonnello ormeggiate affiancate e/o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore a 15 metri lineari dal ciglio banchina. E' vietato l'ormeggio in terza andana a qualsiasi unità in affiancamento ai motopesca di grosso tonnello (superiori ai 21 metri) fra di loro ormeggiati già in seconda andana, salvo casi eccezionali previa autorizzazione di questa Autorità Marittima da rilasciare di volta in volta..

ZONA 4 – Metri 165 dal numero civico 114 della via Sinistra del Porto alla Casermetta Mezzi Nautici della Capitaneria di Porto:

Unità navali delle Forze di Polizia.

ZONA 5 – Metri 240 dalla Casermetta Mezzi Nautici della Capitaneria di Porto allo scalo di alaggio, ivi compresa la banchina interna (lato destro) di quest'ultimo:

Unità ai lavori, ormeggiate affiancate in banchina in unica fila.

ZONA 6 – metri 50 banchina interna (lato sinistro) dello scalo di alaggio a partire dall'ormeggio traghetto:

Unità da diporto e da pesca di piccolo tonnello in transito, ormeggiate affiancate in banchina in unica fila.

ZONA 7 – Metri 150 molo di Ponente (dal Travel Lift all'ingresso della Darsena):

Motopontoni adibiti ai lavori portuali, ripascimento scogliere ecc....., nonché altre unità navali autorizzate di volta in volta da questa Capitaneria di Porto

B) RIVA DESTRA (Partendo dal Ponte della resistenza)

ZONA 1 - Metri 67 dal Ponte della resistenza al numero civico 39 della via Destra del Porto.
Unità da diporto appartenenti ai soci del Circolo Velico Riminese come di seguito suddivise:

- I primi 37 metri per unità da diporto ormeggiate affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 16 metri dal ciglio banchina
- I restanti 30 metri per unità da diporto ormeggiate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 18 metri dal ciglio banchina

ZONA 2 – Metri 86 dal numero civico 39 al distributore Q8 antistante il numero civico 55 della via Destra del Porto

Unità da diporto appartenenti ai soci del Club Nautico di Rimini come di seguito suddivisi:

- o I primi 70 metri per unità da diporto affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 18 mt lineari dal ciglio banchina.
- o I restanti 16 metri per unità da diporto affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 12 mt lineari dal ciglio banchina.

ZONA 3 – Metri 56 dal distributore Q8 antistante il numero civico 55 al numero civico 61B della via Destra del Porto

Unità da diporto appartenenti a soci del Circolo Velico Riminese ormeggiate affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 12 metri dal ciglio banchina.

ZONA 4 – Metri 563 dal numero civico 61B di via destra del Porto al Faro:

Unità da pesca di piccolo, medio e grosso tonnello, nonché unità da traffico ormeggiate affiancate e/o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore a 15 metri lineari dal ciglio banchina. E' vietato l'ormeggio in terza andana a qualsiasi unità in affiancamento ai motopesca/unità da traffico di grosso tonnello (superiori ai 21 metri) fra di loro ormeggiati già in seconda andana, salvo casi eccezionali previa autorizzazione di questa Autorità Marittima da rilasciare di volta in volta..

ZONA 5/A – Metri 34 (dalla rampa di attracco del traghetto verso monte):

Limitatamente al solo periodo estivo (1°Maggio 31 Ottobre) ad uso dei Soci della Lega Navale le cui unità da diporto e/o sistemi di ormeggio in nessun caso potranno impegnare uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 8 mt lineari dal ciglio banchina.

ZONA 5/B – Metri 57 ,dal traghetto passeggeri all’imboccatura a monte della darsenetta del Club Nautico, così suddivisi:

- I primi 13 metri sono riservati per l’attracco del traghetto passeggeri. In detta banchina è vietato l’ormeggio a qualsiasi unità.
- I secondi 12 metri sono a disposizione dell’Autorità Marittima per le eventuali esigenze da valutarsi di volta in volta.
- I restanti 32 metri per unità da diporto appartenenti ai soci del Club Nautico di Rimini ormeggiate affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 11 metri lineari dal ciglio banchina, limitatamente al solo periodo estivo (1° Maggio/31 Ottobre). Nel restante periodo il suddetto tratto di banchina sarà a disposizione dell’Autorità Marittima per le eventuali esigenze da valutarsi di volta in volta.

ZONA 5/C – Metri 72,50 dall’imboccatura (lato mare) della darsenetta del Club Nautico allo scalo di alaggio

Unità da diporto appartenenti ai soci del Club Nautico ormeggiate affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 06 mt. lineari dal ciglio banchina, tranne che in casi eccezionali, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto.

ZONA 6 – Metri 49,50 dallo scalo del Club Nautico all’inizio del recinto del Consorzio LINEA AZZURRA

Unità da diporto appartenenti a soci del Club Nautico ormeggiate affiancate alla banchina o di punta, significando che in nessun caso potrà essere impegnato uno specchio acqueo di ampiezza superiore ai 06 mt. lineari dal ciglio banchina, tranne che in casi eccezionali, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto.

ZONA 7 – Metri 25 dall’inizio alla fine del recinto del Consorzio LINEA AZZURRA.

Unità da diporto in transito, ormeggiate affiancate alla banchina con tempo e mare assicurati.

ZONA 8 – Banchina del Piazzale Boscovich.

Il tratto di banchina di metri 120 a partire dalla fine del recinto del consorzio LINEA AZZURRA e fino all’asta della bandiera del Monumento ai Caduti, dalle ore 16 alle ore 19 dei giorni feriali, deve essere lasciato libero per le operazioni di sbarco del pescato . Nel rimanente periodo è destinato all’ormeggio (con tempo e mare assicurati) di unità da pesca e da traffico, limitatamente alle operazioni commerciali, alle unità da diporto di grosso tonnellaggio ed immersione fino a 3,50 mt. nonché alle unità da diporto locali adibite a “locazione” e “noleggio”.

Nel periodo estivo (1° Maggio – 30 settembre) il tratto di banchina di metri 40 a partire dall’asta della bandiera del Monumento ai Caduti verso mare, dalle ore 1900 alle ore 2400, è riservato alle motonavi trasporto passeggeri per le operazioni d’imbarco/sbarco passeggeri con tempo e mare assicurati. Ultime le operazioni d’imbarco/sbarco passeggeri, tali unità dovranno lasciare libero il tratto di banchina in questione e dovranno ormeggiarsi in altro sito autorizzato. Sono tassativamente vietate le operazioni d’imbarco/sbarco passeggeri con unità in doppia o più file. Nel rimanente periodo è destinata alle unità da pesca e da traffico(con tempo e mare assicurati) limitatamente allo svolgimento delle operazioni commerciali ed alle unità da diporto di grosso tonnellaggio con pescaggio fino a 3,5 mt. nonché alle unità da diporto locali adibite a “locazione” e “noleggio”.

ZONA 9 – Banchina del Molo di Levante;

Navi da carico/trasporto passeggeri di grosso tonnellaggio per operazioni commerciali.

ZONA 10 –darsena Faro:

La darsenetta prossima al Faro è destinata all'ormeggio delle unità da diporto appartenenti a soci del Club Nautico, tranne metri 4 di banchina prospiciente il distributore, dove è consentito l'ormeggio per il tempo strettamente necessario per effettuare operazioni di bunkeraggio.

- 5 -

Art.7 – Nel tratto di banchina di metri 5 antistanti i distributori stradali (Q8) autorizzati ad erogare carburante alle unità, è consentito l'ormeggio solamente per il tempo necessario ad effettuare il bunkeraggio.

Art.8 – La permanenza e l’ormeggio di unità in disarmo è consentito dall’Autorità Marittima dietro specifica istanza e con l’osservanza delle disposizioni di cui alle Ordinanze vigenti in materia.

Art.9 – ORMEGGIO DELLE UNITA' IN TRANSITO

L'ormeggio temporaneo delle unità da diporto in transito è libero nel tratto di banchina sinistra precedentemente individuata come zona "6"(lettera A art.6) e nel tratto di banchina destra denominata zona "7"(lettera B art.6)..

In dette zone l'ormeggio è consentito solo affiancato a banchina e per un periodo massimo di 24 ore, previa segnalazione all'Autorità Marittima. Il proprietario/conducente ha l'obbligo di essere prontamente rintracciabile ai fini della sicurezza portuale.

Art.10 – AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA O STAZIONAMENTO DI UNITA' APPARTENENTI A SOCI DEI SODALIZI.

Lo stazionamento delle unità da diporto appartenenti a soci del Club Nautico di Rimini, Circolo Velico Riminese e Lega Navale di Rimini lungo le banchine del porto canale di Rimini, così come suddivise a mente dell'art. 6 - Titolo I del presente Regolamento, è subordinato al regolare possesso della concessione demaniale marittima.

ART.11 – DEROGHE

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di modificare, sospendere o derogare dall'applicazione della presente Ordinanza, ove ne ravvisi la necessità per motivi di sicurezza portuale o operatività portuale.

ART.12 – INFRAZIONI

Ogni infrazione al presente Regolamento sarà perseguita, se il fatto non costituisce un più grave illecito, a mente dell'art.3 dell'Ordinanza che approva il presente Regolamento.

Rimini, lì 27/11/2002

- 6 -